

## **La Svizzera e il Tagikistan firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni**

**Berna, 23.06.2010 - In data odierna la Svizzera e la Repubblica del Tagikistan hanno firmato a Duschanbe una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI). La CDI favorisce l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. La Convenzione è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni al momento dei negoziati e non contiene disposizioni sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE.**

La Convenzione segue in larga misura il modello di Convenzione elaborato dall'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Secondo la presente Convenzione lo Stato della fonte è di principio autorizzato, nel caso di pagamenti di dividendi, a riscuotere un'imposta del 15 per cento al massimo dell'importo lordo dei dividendi. Nel caso di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale della società distributrice questa imposta si riduce al 5 per cento dell'importo lordo dei dividendi. Per quanto concerne i pagamenti di interessi la Convenzione prevede un'imposta alla fonte generalizzata del 10 per cento con numerose eccezioni mentre per i canoni essa ammonta al 5 per cento dell'importo lordo. La conclusione di una CDI con il Tagikistan favorisce le relazioni commerciali ed economiche di entrambi gli Stati. La CDI contribuisce all'apertura di nuovi mercati e alla creazione di condizioni quadro favorevoli per futuri investimenti.

Tra la Svizzera e il Tagikistan non esiste ancora una CDI. La Convenzione dovrebbe entrare in vigore quanto prima. Visto l'auspicio di un'entrata in vigore possibilmente rapida della CDI, la Svizzera e il Tagikistan hanno espressamente convenuto di rinunciare a integrare nella CDI la clausola dell'assistenza amministrativa ampliata secondo lo standard dell'OCSE.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla Convenzione con il Tagikistan e hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

### **Fasi fino all'entrata in vigore**

Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (quale condizione della ratifica e dell'entrata in vigore) delle CDI. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia al Parlamento.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.